VERBALE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.Ø1 DEL 31 GENNAIO 2018



L'anno 2018, il giorno trentuno del mese di gennaio, alle ore 12.45, in Aragona, piazza Trinacria n. 1, presso la sede operativa della SRR ATO N. 4 AG Provincia Est, giusta convocazione inviata a mezzo email in data 26/01/2018, prot. n. 655 si riunisce il C.d.A. per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.:

- Approvazione bando e disciplinare ed allegati di gara relativi all'appalto per l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti ai sensi dell'art.15 della Legge Regionale n.9/2010 e ss.mm.ii.;
- 2. Nomina componente della commissione di gara presso l'UREGA designato dall'Ente appaltante, ai sensi dell'art.9 comma 10 lett. c) della Legge Regionale 12/2011 e ss.mm.ii.;
- 3. Varie ed eventuali.

Sono presenti: Enrico Vella, presidente, Giuseppa Marianna Cimino, vice presidente e Gaetano Carmina, consigliere.

Sono, altresì, presenti il dr. Giuseppe Castellana, revisore, il Direttore Generale, dr. Claudio Guarneri, l'arch. Gaetano Alletto e l'ing. Pierangelo Sanfilippo.

Ai sensi dello statuto assume la presidenza Enrico Vella, il quale, vista la regolarità della convocazione e la presenza di tutti i componenti del CdA, dichiara valida la seduta e chiama a svolgere le funzioni di segretario l'ing. Pierangelo Sanfilippo.

Il Presidente prima di passare alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno chiede il prelievo del 3º punto all'o.d.g. Varie ed eventuali, per delle informative preliminari rilevanti ai fini della trattazione dei punti all'OdG. Il CdA approva la proposta del Presidente. Il Presidente informa quindi i presenti che in questi giorni si è proceduto di approfondire la materia del distacco dei lavoratori alle ditte, con particolare riguardo alle problematiche sorte circa le modalità di fatturazione del costo del personale ai Comuni, e alla corretta formulazione del protocollo di intesa da sottoscrivere tra la SRR, il Comune e la ditta affidataria che regolamenti questo processo. In particolare la questione da dirimere riguarda la fatturazione del costo del personale o se questa operazione esula in tutto o in parte dal campo di applicazione dell'TVA. In pratica, la SRR distacca il personale alla ditta affidataria che lo utilizza per effetuare il servizio di igiene ambientale appaltato dal comune. Si è tenuta una riunione con il

Commissario straordinario, il Consulente del lavoro, il Revisore e successivamente si sono tenuti diversi incontri con le ditte alla presenza dei rispettivi consulenti fiscali, ognuno dei quali ha sostenuto una diversa posizione, senza poter addivenire ad una soluzione univoca e condivisa. Il Presidente, poiché la problematica appare abbastanza complessa e controversa e lascia spazio a diverse interpretazioni, anche alla luce delle riflessioni e raccomandazioni fatte pervenire dal Revisore della società, ritiene opportuno ed urgente, a garanzia della legittimità e trasparenza dell'operato della SRR, operare un atto di interpello all'Agenzia delle Entrate, al fine di dirimere definitivamente ogni dubbio sulla procedura da adottare, che potrebbe comportare, da un lato, un aumento di costi per i Comuni, dall'altro il pericolo di incorrere in sanzioni, anche penali, per evasione di Iva. Fa presente, inoltre, che è opportuno informare i Comuni Soci che si sta procedendo all'atto di interpello all'Agenzia delle Entrate e che, al fine di garantire la continuità dei servizi e la copertura dei costi, si continuerà a fatturare nelle stesse modalità adottate sinora, nelle more di ricevere il chiarimento richiesto al quale poi, ci si dovrà adeguare di conseguenza. Pertanto, le fatture che si stanno emettendo devono intendersi in acconto salvo conguaglio/rettifica fino alla definizione della procedura di interpello all'Agenzia delle Entrate.

Il CdA, prende atto di quanto esposto dal Presidente e all'unanimità dei presenti ne approva l'operato.

Il Presidente passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno e invita il RUP dell'appalto, arch.

Alletto, a relazionare al CdA.

L'arch. Alletto dà lettura della propria proposta avente per oggetto "Integrazione e parziale modifica della deliberazione n.20 del 13/12/2017 avente per oggetto: "Approvazione progetto per l'affidamento dei servizi di igiene ambientale per n. 9 Comuni dell'ATO 4 Agrigento EST mediante esternalizzazione del servizio e schema di bando e di disciplinare di gara", in attuazione del bando-tipo n. 1/2017 approvato dall'ANAC con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017 e pubblicato sulla GU Serie Generale n.298 del 22-12-2017.", che si allega al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale. Sinteticamente il RUP Alletto riassume tutti i passaggi che sono stati fatti con l'UREGA di Agrigento per avviare la gara, dall'approvazione degli elaborati di gara da parte del CDA della SRR nella seduta del 13/12/2017, verbale n. 20, alla trasmissione della documentazione all'UREGA con nota 3941 del 19/12/2017, alla nomina del responsabile degli adempimenti di gara



dell'UREGA con nota del Dirigente del Servizio prot. n. 252486 del 21/12/2017, fino alle ultime riunioni dei giorni scorsi per la verifica della correttezza di tutti gli elaborati di gara. Nel frattempo è stato pubblicato sulla GU Serie Generale n.298 del 22-12-2017 il bando tipo generale n.1/2017 relativo a servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, approvato dall'ANAC con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017. Pertanto, come fatto rilevare dall'UREGA con nota prot. n. 7715 del 12/1/2018 si è reso necessario adeguare il bando e il disciplinare della gara al bando tipo. L'arch. Alletto riferisce che l'adeguamento non comporta sostanziali modifiche agli elaborati originari, considerato che rimangono immutati i criteri di progettazione fissati dal CdA della SRR. Si tratta in sostanza di adeguamenti alla normativa e qualche modifica sulla composizione dei criteri oggettivi di partecipazione. Uno tra tutti la capacità economica finanziaria che prima era intesa quale fatturato globale da calcolare nel triennio, adesso è previsto un fatturato medio annuo per il triennio. Il RUP dà lettura del nuovo bando e disciplinare redatti secondo lo schema tipo approvato dall'ANAC che si allegano al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

Il RUP Alletto informa, altresì, che occorre procedere all'individuazione tra i dipendenti della SRR del componente della commissione di gara nominato dalla stazione appaltante per la prima fase di verifica della gara, ai sensi del comma 20, art 1, della L.R. n. 1 del 26/1/2017, e cioè per tutte le attività riguardanti il controllo del rispetto dei termini di presentazione delle offerte, delle dichiarazioni, del possesso dei requisiti generali e speciali con l'eventuale soccorso istruttorio; tale dipendente successivamente potrà o meno essere confermato anche per tutte le altre fasi della gara.

Il RUP, informa infine che occorre che il CdA stabilisca il numero massimo dei componenti della commissione di gara che, ai sensi della normativa regionale Legge 12 luglio 2011, n. 12 e ss.mm.ii. deve essere dispari e al massimo pari a cinque.

Il CdA, sentita la proposta del RUP Alletto e preso visione della nuova stesura del bando e del disciplinare di gara redatti sulla scorta del bando tipo approvato dall'ANAC di cui alle premesse, su proposta del Presidente all'unanimità dei presenti

DELIBERA

- di approvare, a parziale modifica ed integrazione della deliberazione del CDA, tenutasi in data 13/12/2017, verbale n. 20, i nuovi schemi di bando di gara e disciplinare di gara allegati alla presente deliberazione, redatti in conformità al contenuto dello schema tipo n. 1/2017 approvato dall'ANAC con delibera n. 1228 del 22 novembre 2017 e pubblicato sulla GU Serie Generale n.298 del 22-12-2017;
- 2. di incaricare, tra i dipendenti della SRR, il dr. Claudio Guarneri, direttore generale della Società, quale componente individuato dalla stazione appaltante per la prima fase di verifica delle procedure di gara, ai sensi del comma 20, art 1, della L.R. n. 1 del 26/1/2017. Il Dirigente nominato provvederà a relazionare dettagliatamente al CdA in merito all'attività svolta che rileva ai fini della valutazione della performance. Allo stesso, se previsto, verrà riconosciuta una premialità da parte del CdA.
- 3. Di fissare pari a tre il numero massimo dei componenti della commissione di gara.

Tra le varie ed eventuali, il presidente passa alla trattazione della modalità di utilizzo del personale della SRR da parte del soggetto affidatario dell'appalto affidato dai comuni e invita il direttore generale a relazionare al CdA.

Tutti i presenti, compreso il revisore, dichiarano di essere sufficientemente edotti su tale argomento e non necessitano di ulteriori approfondimenti, per cui si può procedere alla trattazione dell'argomento.

Il Direttore Generale informa il CdA che in questi giorni si sono tenute diverse riunioni in merito alla problematica sorta relativamente all'utilizzo del personale operativo dipendente della SRR presso i soggetti affidatari dell'appalto, ai sensi dell'art.19 comma 8 della L.r. 9/2010. In particolare fa presente che la legislazione nazionale, l'art.202 comma 6 del d.lgs.152/2006, prevede il trasferimento dei lavoratori che 240 giorni prima erano presenti nel cantiere, alla ditta aggiudicataria dell'appalto. L'art.19, comma 8, della L.r. 9/2010 prevede invece l'utilizzazione del personale presso le ditte aggiudicatarie e poi specifica appresso "... Tale personale è utilizzato dai soggetti affidatari dell'appalto che ne assumono la responsabilità gestionale, operativa e disciplinare, anche per quanto concerne l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul

lavoro, nonché per l'erogazione delle retribuzioni.". Tuttavia l'utilizzazione per come prevista dalla l.r.9/2010 non trova riscontro in nessuna norma per la sua applicazione, né è compatibile con l'istituto del "distacco", secondo il quale, invece, il personale rimane subordinato al distaccante sia dal punto di vista disciplinare che della retribuzione. Oggi si ha la necessità di procedere a questi trasferimenti in quanto gli appalti devono essere avviati. La SRR ha provveduto ad approfondire la problematica che vede due situazioni completamente opposte, e cioè il trasferimento definitivo oppure il distacco presso la ditta aggiudicataria. Le due situazioni non trovano il consenso di tutte le parti in causa, e precisamente il trasferimento non trova il consenso dei sindacati e dei lavoratori, mentre il distacco non è accettato dalla ditta aggiudicataria per tutta una serie di motivazioni legate alla difficoltà nella gestione del personale e l'organizzazione dei cantieri. Si è trovata una terza soluzione, mediana, che è quella della cessione del contratto, ai sensi dell'art.1406 del c.c., che appare in linea con quello che dice la legge regionale e che meglio sembrerebbe garantire sia gli interessi dei lavoratori di ritornare alla SRR, sia della ditta che avrebbe la piena gestione del personale e meglio può espletare i servizi dell'appalto, senza effettuare giri farraginosi tramite la SRR per l'organizzazione del cantiere. In sostanza, riferisce il direttore ci sono tre soluzioni e precisamente: 1) il distacco in base al quale tutto il personale rimane in carico alla SRR sia sotto il profilo della retribuzione che anche sotto quello disciplinare, 2) il trasferimento in base al quale tutto il personale transita definitivamente sotto le ditte affidatarie dell'appalto, 3) la cessione del contratto in base al quale il titolare del contratto è la SRR che lo cede temporaneamente alla ditta e alla fine dell'affidamento i lavoratori ritornano alla SRR. In quest'ultimo caso, però, occorre obbligatoriamente il consenso dei lavoratori. Aggiunge che in una riunione tenutasi qualche settimana fa presso l'Assemblea regionale, dove sono stati convocati tutti i Commissari e Presidenti delle SRR, è stato affrontato questo argomento e l'orientamento Regionale pare essere quello del trasferimento ai sensi dell'art.202 del d.lgs.152/2006. Per cui c'è il pericolo che, mentre si sta discutendo per trovare una soluzione, la Regione approvi un disegno di legge che prevede il trasferimento che, certamente, è la soluzione peggiore per i lavoratori rispetto alla cessione del contratto. La cessione del contratto parrebbe trovare il consenso da parte delle ditte. L'unico contrasto riguarda il potere disciplinare in quanto i sindacati vogliono inserito che il licenziamento non lo può fare

la ditta. Si stanno facendo queste riunioni con i sindacati e le ditte per riuscire a trovare una soluzione intermedia, più favorevole ai lavoratori, e che sia condivisa da tutte le parti in causa, con la disponibilità anche a sottoscrivere un accordo tra le parti inserendo le clausole e riempiendolo di contenuti che garantiscano quanto più possibile i lavoratori.

Il Direttore generale fa presente che nella giornata odierna ci sarà una riunione su questo argomento con la RSU e le Organizzazioni Sindacali e le ditte affidatarie e, pertanto, occorre che la Società prenda una decisione sul percorso da intraprendere. Questa scelta riveste carattere di urgenza in quanto gli appalti nei comuni come ad esempio Naro, Canicatti e Campobello sono stati aggiudicati e a breve le ditte scriveranno alla SRR per chiedere di indicare le persone che, ai sensi dell'art.6 del contratto di lavoro, hanno maturato 240 giorni di servizio e dovranno transitare per l'effettuazione del servizio. In mancanza, hanno fatto sapere che prima che scadano i termini di legge per la stipula del contratto, si vedranno costrette a procedere ad assumere altro personale per dare corso al contratto e non rinunciare all'appalto perdendo la cauzione.

Carmina si dichiara assolutamente contrario al trasferimento definitivo dei lavoratori alle ditte. Ritiene che il distacco sia la soluzione che rassicura al lavoratore lo status di dipendente di una società a partecipazione pubblica, di sentirsi sempre sotto l'egemonia della SRR. Aggiunge tuttavia che la ditta deve avere il pieno controllo del personale per un corretto funzionamento del cantiere e dei servizi e quindi occorre fare un protocollo di intesa in base al quale si può cedere il potere disciplinare alla ditta che avrebbe così una più completa gestione del personale al fine di garantire una corretta organizzazione del cantiere e dei servizi.

Vella dichiara di essere d'accordo con Carmina per quanto riguarda il fatto di tutelare quanto più possibile i lavoratori e quindi è contrario al trasferimento definitivo alle ditte. Ma tuttavia dichiara di essere per l'efficienza e la piena funzionalità del servizio che può essere garantita esclusivamente se le ditte hanno il diretto controllo e il completo governo del personale, senza però che si dimentichi che il personale è sempre della SRR e che la gestione è solo temporanea e alla fine dell'appalto deve rientrare alle dipendenze della SRR. Il Presidente dichiara di condividere in parte il distacco ma non lo vede applicabile

in quanto vengono a cadere i principi fondamentali del controllo e dell'autorevolezza che deve avere il gestore nei confronti del lavoratore. La cessione del contratto, pertanto, sembra essere la soluzione che meglio concilia sia le esigenze dei lavoratori sia quelle delle ditte. Tutto questo può essere rafforzato da un protocollo sottoscritto dai lavoratori, dai sindacati e dalle ditte dove siano riportate tutte le garanzie a tutela del lavoratore e del suo posto di lavoro e dove ogni azione intrapresa nei confronti dei lavoratori debba essere prima concertata con i sindacati e la SRR, che rimane il vero datore di lavoro giuridico. Il Revisore, convenendo con quanto detto dal direttore generale, precisa che il distacco e il trasferimento non necessitano del consenso dei lavoratori. Nella cessione del contratto invece è obbligatorio il consenso di tutti i lavoratori. La cessione del contratto ha carattere temporaneo, per la durata dell'appalto e la titolarità del contratto rimane sempre in capo alla SRR e il licenziamento non è possibile. I lavoratori avranno sempre la certezza di ritornare alla SRR una volta terminato l'affidamento del servizio. Con la cessione del contratto gli oneri della retribuzione dei lavoratori anche quella previdenziale, anche la posizione assicurativa, rimane a carico della ditta. Precisa ancora che da una lettura attenta dell'art.19 comma 8 della l.r. 9/2010 l'utilizzazione per come viene descritta parrebbe essere una vera e propria cessione di contratto perché con il distacco la ditta non può fare la assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, la posizione INAIL rimane in capo alla SRR. La formula della cessione del contratto, considerato che non consente di procedere al licenziamento potrebbe trovare il consenso da parte dei sindacati e dei lavoratori. Si potrebbe sottoscrivere un accordo in cui sia scritto che qualsiasi procedimento disciplinare preveda la presenza di un rappresentante della SRR o altre garanzie a maggior tutela del lavoratore. La scelta è di competenza del consiglio di amministrazione.

Il CdA, alla luce di quanto esposto dal Direttore generale e del Revisore e delle dichiarazioni dei componenti, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

Di individuare nella cessione del contratto ai sensi dell'art.1406 del c.c. l'istituto più confacente alle esigenze di efficienza, efficacia ed economicità e allo stesso tempo alla legge regionale e nazionale

106

vigente in materia, per il trasferimento dei lavoratori della SRR alle ditte aggiudicatarie degli appalti effettuati dai comuni soci.

Tra le varie ed eventuali il Direttore Generale fa presente che la Corte dei Conti, con propria deliberazione n.177 del 126/10/2017, avente per oggetto: "sull'utilizzazione da parte di un Comune, ai fini della gestione in economia del servizio di spazzamento e di raccolta dei rifiuti, del personale assunto dalla SRR mediante l'istituto del distacco o del comando o se debba avvenire in altra forma giuridica" ha statuito che non è possibile distaccare il personale della SRR alle amministrazioni pubbliche in generale e, quindi, anche alle ARO, in quanto ufficio interno dell'amministrazione. Alla luce di questa deliberazione il CdA della Società, con propria deliberazione del 28/11/2017, ha dato mandato di procedere alla modifica dei protocolli di intesa stipulati tra la SRR e i Comuni, per l'utilizzo del personale amministrativo, prevedendo, non più il distacco, ma solamente il fatto che il personale possa lavorare presso il comune per conto della SRR, e che la convenzione riguardi esclusivamente l'utilizzo di postazioni, locali ecc. dei comuni, concessi in comodato gratuito alla SRR. L'imputazione della spesa rimane sempre a carico dei Comuni dove il personale presta servizio. A tal proposito è stato predisposto uno schema di protocollo di intesa secondo le suesposte direttive che si allega per l'approvazione da parte del CdA.

Il CdA, alla luce di quanto esposto dal Direttore generale e preso visione dello schema di protocollo di intesa, all'unanimità dei presenti

DELIBERA

 Di approvare lo schema di protocollo di intesa per l'utilizzo del personale amministrativo della SRR presso i Comuni soci, che sostituisce interamente il precedente che si intende revocato con la presente deliberazione.

Alle ore 14.30, il Presidente, null'altro essendoci da deliberare, dichiara chiusa la seduta.

Del presente verbale si darà lettura per la conferma e sottoscrizione nella prossima seduta di Consiglio di Amministrazione.

Il segretario

Ing. Pierangelo Sanfilippo

II Presidente

Enrico Vella